

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER IL RAFFORZAMENTO
DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DEL
DIPARTIMENTO RGS**

TRA

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

E

Studiare Sviluppo S.r.l.

**Convenzione per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica e supporto per il
rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica del Dipartimento RGS**

Tra

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, C.F. 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, 00187- Roma, rappresentato dal dott. Franco Daniele Ragioniere Generale dello Stato, nato Trichiana – (BL) il 7/06/1953 c.f. FRNDNL53H07L422F

e

La società **Studiare Sviluppo s.r.l.**, con sede in Roma, Via Flaminia n. 888, (P. IVA 07444831007), in persona dell'Amministratore Unico **Avv. Alberto Gambescia** nato a Roma il 06/01/1971 c.f. GNBLRT71A06H501P, domiciliato per la carica presso la sede sociale

VISTO

- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. concernente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l'articolo 8, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015 recante “Modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ed al successivo decreto concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale”;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 8 giugno 2017 recante “Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e modifica dei decreti 20 ottobre 2014, 19 giugno 2015, 3 settembre 2015 e 24 marzo 2016”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

- la legge 16 aprile 1987, n. 183 e s.m.i., concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e s.m.i., recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;
- l'art. 1, comma 242 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che *“Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea”*;
- l'Accordo di partenariato Italia-Unione europea 2014-2020 relativo alla definizione delle linee programmatiche dei fondi strutturali e di investimento europei, approvato con decisione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificato dalla decisione di esecuzione della CE C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 che approva le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per la programmazione 2014/2020;
- la delibera CIPE n 10/2015, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la delibera CIPE n.114/2015 che approva il *“Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020”* a titolarità del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- l'articolo 5, comma 1, dello statuto sociale di Studiare Sviluppo che prevede tra gli scopi societari le attività strumentali alle funzioni istituzionali delle Amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la vigente Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Studiare Sviluppo srl in data 13 maggio 2016, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 giugno 2016, n. registrazione 1-1504 avente scadenza il 31 dicembre 2018

CONSIDERATO

- che, per il perseguimento degli obiettivi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica previsti dal predetto Programma complementare, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha necessità di attivare il relativo supporto tecnico specialistico fino alla data di conclusione del programma, fissata al 31 dicembre 2021;
- che, ai fini dello svolgimento delle dette attività di supporto, è necessario procedere alla stipula di apposita Convenzione tra Studiare Sviluppo ed il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- che le predette attività di supporto rientrano nelle competenze di Studiare Sviluppo e sono coerenti con l'oggetto sociale della stessa, come previsto dal citato articolo 5 dello statuto;

VISTA

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 12446 del 23 gennaio 2018, con cui si chiede il supporto della Società Studiare Sviluppo per le azioni di rafforzamento delle capacità di governance dei processi istituzionali del MEF-RGS per gli anni 2018-2021;
- la nota di Studiare Sviluppo s.r.l. prot. n. 19456/StSv del 25 gennaio 2018, con la quale è stata comunicata la fattibilità dell'azione di supporto tecnico-specialistico in favore del MEF-RGS;
- la nota MEF-RGS prot. 67885 del 19 aprile 2018 con la quale s'incarica l'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) di stipulare, per il Dipartimento RGS, apposita Convenzione con la società Studiare Sviluppo S.r.l. per la realizzazione delle azioni sopracitate;
- la nota prot. n. 134890 del 04 giugno 2018 con cui l'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) richiede a Studiare Sviluppo la trasmissione della proposta di piano operativo, comprensiva delle previsioni indicative di spesa;
- la nota prot. n. 20902/STSV del 6 giugno 2018 con la quale Studiare Sviluppo ha inoltrato il Piano operativo e le relative previsioni di spesa per la presente Convenzione per le annualità 2018-2021;
- la nota prot. n. DT 52363 del 28/06/2018 con cui il MEF - Dipartimento del Tesoro ha rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da parte di Studiare Sviluppo della presente Convenzione;

- le Linee guida Anac n. 7 di attuazione del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”;
- la domanda, presentata da parte di Studiare Sviluppo srl, prot. n. 25148 del 20 marzo 2018 di Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, in corso di esame da parte dell’ANAC;
- la nota prot. n. 021198/STSV del 4 luglio 2018 con la quale Studiare Sviluppo ha inoltrato la Convenzione, l’Allegato tecnico e il Quadro economico per le annualità 2018-2021 (All. 2) a valere sul Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020”;

CONSIDERATO

- che sussistono i presupposti per la stipula della convenzione tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Studiare Sviluppo S.r.l;

TENUTO CONTO

- degli obiettivi di efficienza, di economicità, di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, richiamati dall’art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016;

RITENUTO

pertanto, di poter procedere alla stipula della presente Convenzione tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Studiare Sviluppo, quale organismo *in house* dell’Amministrazione centrale dello Stato;

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto e ruolo delle Parti)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (in seguito Dipartimento RGS) e Studiare Sviluppo s.r.l., nel contesto dei rispettivi ruoli, relativamente allo svolgimento, da parte di Studiare Sviluppo, delle attività di supporto e assistenza tecnica per la realizzazione delle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle strutture del Dipartimento RGS, in attuazione degli obiettivi del “Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020” citato nelle premesse.
2. Per le finalità della presente Convenzione, il Dipartimento RGS svolge attività di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica sul complesso delle attività affidate a Studiare Sviluppo, specificate nel documento tecnico allegato (All.1), che costituisce parte integrante della Convenzione.

Articolo 3

(Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e si conclude il 31 dicembre 2021. La presente Convenzione è rinnovabile su accordo scritto delle Parti, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e previa verifica, da parte dell’azionista, circa il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario, così come disposto dall’articolo 13, comma 7, dello Statuto sociale.

Articolo 4

(Attività di Studiare Sviluppo)

1. Studiare Sviluppo, in relazione all’oggetto di cui al precedente articolo 2, svolge attività di supporto e assistenza tecnica alle strutture del Dipartimento RGS, tra l’altro, nei seguenti ambiti:
 - a) analisi e reingegnerizzazione dei processi, delle procedure e degli assetti organizzativi;
 - b) definizione e miglioramento della strumentazione tecnica, anche di tipo informatico, di supporto alle attività operative;
 - c) costruzione, gestione ed evoluzione dei sistemi conoscitivi, delle banche dati e degli altri strumenti di valorizzazione e divulgazione del patrimonio informativo;
 - d) miglioramento delle capacità tecniche, elaborative, analitiche e previsionali;
 - e) miglioramento della capacità di pianificazione strategica, analisi e valutazione;

- f) definizione e realizzazione di percorsi di specializzazione, crescita e aggiornamento professionale del personale interno anche attraverso stage e scambi di esperienze con altri Organismi italiani ed esteri;
- g) realizzazione di studi e analisi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio informativo, anche a fini di valutazione delle politiche pubbliche e di supporto al decision making;
- h) adeguamento delle tecniche e degli strumenti di comunicazione istituzionale e gestione dei siti istituzionali di comunicazione e interazione con gli stakeholders;
- i) organizzazione di seminari, workshop su tematiche economico-finanziarie di rilevanza nazionale e internazionale, nonché organizzazione di campagne di comunicazione ed eventi divulgativi;
- j) attivazione del processo di controllo interno sull'azione dell'Amministrazione e sul raggiungimento dei relativi risultati;
- k) rafforzamento della funzione di Audit dei programmi finanziati dai fondi SIE, dell'Organismo di coordinamento delle Autorità di Audit, nonché dell'Unità di gestione del "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020";
- l) rafforzamento dei processi di previsione e valutazione dei dati di finanza pubblica anche riconducibili ai rapporti finanziari con la UE;
- m) ulteriori attività di supporto inerenti, connesse alla realizzazione delle attività previste nell'ambito della presente Convenzione, ivi compresa l'attività di presidio e attuazione delle stesse;
- n) acquisizione di beni e/o servizi funzionali alla realizzazione degli obiettivi e delle attività del programma complementare di azione e coesione 2014/2020 e/o della presente Convenzione.

Articolo 5

(Ulteriori attività in capo a Studiare Sviluppo)

1. Nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, Studiare Sviluppo provvede a:
 - a) predisporre la proposta dei documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui all'articolo 7;
 - b) presentare le relative relazioni sullo stato di avanzamento delle attività, attestanti l'effettivo espletamento delle stesse, secondo la cadenza temporale indicata nel successivo articolo 8,

per l'approvazione, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi, secondo quanto previsto al successivo articolo 9, comma 3;

- c) presentare la Relazione finale delle attività per ciascuna annualità, attestante l'effettivo compimento delle attività programmate nell'anno di riferimento;
- d) fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dal Dipartimento RGS;
- e) assicurare l'adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione mediante contabilità separate.

Articolo 6

(Attività e funzioni del Dipartimento RGS)

1. Nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, il Dipartimento RGS:
 - a) definisce, d'intesa con Studiare Sviluppo S.r.l., i documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 7;
 - b) approva, previa positiva verifica, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività presentate da Studiare Sviluppo ai sensi del precedente articolo 5, comma 2, lettera b);
 - c) informa Studiare Sviluppo in merito ad eventuali fatti riscontrati nel corso dell'attuazione della presente Convenzione che possano avere ripercussioni sulle attività affidate alla stessa.
2. Il Dipartimento RGS corrisponde a Studiare Sviluppo, per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, gli importi dovuti secondo quanto previsto al successivo articolo 9; a tal fine comunica a Studiare Sviluppo il codice identificativo dell'ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche ai sensi del DM 55/2013.

Articolo 7

(Pianificazione ed organizzazione delle attività)

1. Le Parti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, definiscono il Piano annuale delle attività contenente gli interventi di supporto ed assistenza da realizzarsi nell'anno successivo con indicazione degli impegni giorni/persona per profili professionali, fermo restando il rispetto dell'importo massimo complessivo di cui al successivo articolo 9, comma 1. Per il 2018, il Piano è definito dalle Parti dopo la stipula della presente Convenzione. Nelle more della definizione dei Piani annuali, il Dipartimento RGS può chiedere alla società Studiare Sviluppo S.r.l. l'attivazione di interventi specifici nell'ambito delle attività di supporto di cui all'articolo 4 della presente Convenzione.

2. In relazione alle singole attività da realizzare annualmente, nei Piani sono indicate le strutture del Dipartimento RGS responsabili della definizione dei relativi contenuti specifici, del monitoraggio sull'attuazione e delle verifiche degli stati di avanzamento presentati dalla società Studiare Sviluppo ai sensi del successivo articolo 8.
3. Nei Piani di cui al comma 1 potranno essere indicate modalità di determinazione dei corrispettivi per prestazioni a canone o corpo per determinate iniziative o tipologie di attività e le relative modalità di pagamento.
4. Le indicazioni nei Piani annuali possono essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti concordati tra le Parti.
5. Le attività indicate nei Piani non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte del Dipartimento RGS per l'espletamento da parte di Studiare Sviluppo. Il Dipartimento RGS può revocare per motivi sopravvenuti le approvazioni e/o autorizzazioni già concesse; in tal caso, a Studiare Sviluppo verrà remunerata l'attività prestata fino al momento della revoca.
6. Il Piano Annuale delle attività può contenere impegni per le Parti anche di durata pluriennale. In tal caso Studiare Sviluppo è autorizzata a dar corso alle attività anche nelle more dell'approvazione del Piano Annuale successivo.
7. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato elettronico.
8. Nello svolgere le attività, sulla base della presente Convenzione, Studiare Sviluppo opera in coerenza con le attività di direzione e coordinamento proprie del Dipartimento RGS.

Articolo 8

(Atti di consuntivazione delle attività)

1. Studiare Sviluppo presenta, periodicamente, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività al Dipartimento RGS che le approva previa positiva verifica, attestanti l'effettivo espletamento delle attività previste nei documenti di pianificazione di cui all'articolo 7, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.
2. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato elettronico.
3. Studiare Sviluppo è comunque tenuta a presentare al Dipartimento RGS, entro termini concordati, eventuali, ulteriori informazioni richieste.

Articolo 9

(Budget delle attività)

1. Per le attività svolte da Studiare Sviluppo sulla base della presente Convenzione viene riconosciuto un importo massimo complessivo di euro 3.239.837, IVA inclusa, secondo quanto riportato nell'allegato economico (All.2) che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Fermo restando il valore complessivo di cui al comma 1 del presente articolo, le parti, sulla base dell'andamento delle attività e di esigenze sopravvenute, possono rimodulare gli importi riportati nell'All.2 sia tra gli anni che tra le linee di attività, in sede di definizione dei piani annuali di cui all'art. 7 della presente Convenzione.
3. I pagamenti sono effettuati dal Dipartimento RGS-IGRUE a rimborso delle spese sostenute per le attività di cui alla presente Convenzione, sulla base degli stati di avanzamento presentati da Studiare Sviluppo ed approvati dal Dipartimento RGS, previa emissione di fattura da parte di Studiare Sviluppo.
4. Le parti convengono che, ai fini dell'avvio dell'attività di supporto specialistico ed in seguito a richiesta da parte di Studiare e Sviluppo, sarà erogata a titolo di anticipazione la somma pari al 10 per cento dell'importo relativo alla prima annualità. I pagamenti successivi saranno effettuati sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.
5. Gli oneri finanziari per il Dipartimento RGS, derivanti dall'espletamento delle attività svolte da Studiare Sviluppo sulla base della presente Convenzione, fanno carico sulle disponibilità del "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020", approvato con Delibera CIPE 114 del 23 dicembre 2015.

Articolo 10

(Modalità di pagamento)

1. I pagamenti di cui al precedente articolo 9 sono effettuati dal Dipartimento RGS entro 30 giorni successivi al ricevimento di ciascuna fattura emessa da Studiare Sviluppo e della relativa documentazione, fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo slittamento del predetto termine.
2. I pagamenti saranno effettuati dal Dipartimento RGS mediante accredito su uno dei conti correnti bancari intestati a Studiare Sviluppo di seguito indicati:

Banca	IBAN
Unicredit spa	IT36Q0200805154000010476413
Banca Intesa	IT21P0306905036100000002757

3. Studiare Sviluppo, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al Dipartimento RGS le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali comunicazioni il Dipartimento RGS è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 11

(Proprietà dei documenti)

1. Il Dipartimento RGS acquisisce la proprietà esclusiva dei documenti richiesti a Studiare Sviluppo in ordine alla presente Convenzione.
2. L'eventuale divulgazione o diffusione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, ovvero di sue parti, rielaborazioni o sintesi dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento RGS anche con riferimento agli specifici termini e modalità di esternazione.

Articolo 12

(Altri obblighi di Studiare Sviluppo)

1. Studiare Sviluppo è altresì obbligata:
 - a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
 - b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili.
 - c) ad adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - e) a garantire e a tenere indenne il Dipartimento RGS da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività;
 - f) a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base della presente Convenzione.

2. Studiare Sviluppo si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 in applicazione dal 25 maggio 2018, secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento RGS.

Articolo 13

(Spazi operativi presso le sedi del Dipartimento RGS)

1. Il Dipartimento RGS mette a disposizione di Studiare Sviluppo gli spazi operativi alla stessa eventualmente necessari per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione presso le proprie strutture, nonché per ospitare eventualmente, ove necessario, il personale dei fornitori terzi, impegnato nell'erogazione di prestazioni di interesse ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 14

(Esonero da responsabilità)

1. Le parti – fatti salvi i casi di dolo o colpa grave – non sono ritenute responsabili di eventuali ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 15

(Spese della Convenzione)

1. Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico di Studiare Sviluppo. La presente Convenzione, avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad I.V.A, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/11/86, n. 131 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa, giusta l'articolo 40 del citato decreto, con oneri a carico di Studiare Sviluppo.
2. Studiare Sviluppo dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui alla presente Convenzione saranno effettuate nell'esercizio di impresa, giusta l'articolo 4 del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e successive modificazioni e che pertanto esse sono soggette ad I.V.A ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. succitato.

Articolo 16

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione o all' applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni.
3. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che riguardo le questioni oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 17

(Obbligatorietà della Convenzione)

1. La presente Convenzione è impegnativa per Studiare Sviluppo dalla data di sua sottoscrizione e per il Dipartimento RGS dopo che sarà divenuta efficace ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 18

(Clausola finale)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e all'azionista unico, ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, così come previsto dall'art. 13, comma 7, dello Statuto sociale.
2. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni avente carattere cogente, contenute in leggi,

regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione della Convenzione stessa.

3. Resta, altresì, inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.

4. Con atto aggiuntivo gli importi di cui all'allegato (2) potranno essere ridefiniti sulla base degli stati attuativi della Convenzione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Studiare Sviluppo srl di cui in premessa in scadenza il-31 dicembre 2018.

5. Ai fini dell'attuazione del presente atto, sono referenti: per il Dipartimento RGS, il dott. Carmine di Nuzzo - e per la società Studiare Sviluppo S.r.l., l'Ing. Antonio Cassina –

La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, che costituiscono parte integrante della stessa, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

<p>Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della RGS Dott. Franco Daniele Ragioniere Generale dello Stato</p>	<p>Studiare Sviluppo Avv. Alberto Gambescia</p>
	<p>Ente Certificatore Codice Fiscale Nome Comune Stato IT Organizzazione Studiare Sviluppo Codice Identificativo Validità del certificato Dal al</p>